

**Yolo Group S.p.A.**

Sede legale: Via della Moscova 12, 20121 Milano

Capitale Sociale: Euro 126.486,63 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano

10043040962

R.E.A. MI-2500560



**DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati**

**«Yolo Group S.p.A. – Tasso Variabile 2025 – 2030»  
(ISIN IT0005663825)**

**sul mercato Euronext Access Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.**

**Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e accentrato presso Euronext Securities Milan.**

**Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del presente Documento di Ammissione**

Il presente Documento di Ammissione è redatto in conformità al Regolamento dell'Euronext Access Milan ai fini dell'ammissione alla negoziazione sul mercato Euronext Access Milan delle Obbligazioni e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento UE 2017/1129.

Data 30 luglio 2025

## AVVERTENZA

Il presente Documento di Ammissione si riferisce ed è stato predisposto in relazione all'operazione di ammissione alla negoziazione del prestito obbligazionario emesso dalla società Yolo Group S.p.A., denominato «*Yolo Group S.p.A. – Tasso Variabile 2025 – 2030*» (ISIN IT0005663825), sul mercato Euronext Access Milan, dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana, ed è stato redatto in conformità al relativo regolamento del mercato.

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento 11971. Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento UE 2017/1129.

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli investitori e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento del mercato Euronext Access Milan.

Il documento di ammissione è messo a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società <https://yolo-insurance.com/site/investor-relations-governance/>.

## INDICE

<b>GLOSSARIO E DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>6</b>
1.1. Responsabili del Documento di Ammissione.....	6
1.2. Dichiarazione di Responsabilità.....	6
1.3. Relazioni e pareri di esperti.....	6
1.4. Informazioni provenienti da terzi.....	6
1.5. Dichiarazione su completezza, coerenza e comprensibilità del Documento di Ammissione .....	6
<b>2. FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI.....</b>	<b>7</b>
<b>3. REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI .....</b>	<b>10</b>
<b>4. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....</b>	<b>31</b>
4.1. Domanda di ammissione alle negoziazioni .....	31
4.2. Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione .....	31
4.3. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario.....	31
4.4. Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	31
<b>5. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....</b>	<b>32</b>

## GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Si riporta di seguito l'elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. I termini in maiuscolo riportati nel presente Documento di Ammissione e non qui definiti avranno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

<b>Borsa Italiana</b>	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.
<b>Data del Documento di Ammissione</b>	Indica la data di pubblicazione del presente Documento di Ammissione indicata in copertina.
<b>Data di Emissione</b>	Indica 31 luglio 2025.
<b>Disposizioni Operative</b>	Indica le disposizioni operative del Fondo di Garanzia tempo per tempo in vigore, così come modificate e/o integrate per effetto del Decreto Liquidità
<b>Documento di Ammissione</b>	Indica il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul mercato Euronext Access Milan operato da Borsa Italiana.
<b>Emittente o Società o Yolo</b>	Indica Yolo Group S.p.A., con sede in Milano, Via della Moscova 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA MI-2500560, codice fiscale e partita IVA n. 10043040962.
<b>Fondo di Garanzia o Fondo</b>	Indica il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attivabile ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Liquidità
<b>Gestore del Fondo</b>	Indica Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.
<b>Investitori Professionali</b>	Indica i fondi mobiliari chiusi, gli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i soggetti autorizzati all'esercizio di attività di negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, le imprese di assicurazione, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari, gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 T.U.B..
<b>Euronext Access Milan Segmento Professionale</b>	Indica il mercato Euronext Access Milan dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come definiti nel Regolamento dell'Euronext Access Milan)
<b>Euronext Securities Milan</b>	Indica il nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, piazza

	degli Affari n. 6.
<b>Obbligazioni</b>	Indica le massime n. 40 obbligazioni che costituiscono il Prestito.
<b>Obbligazionisti</b>	Indica i soggetti sottoscrittori delle Obbligazioni.
<b>Prestito</b>	Indica il prestito da emettere, in più tranche, dall'Emittente per un importo nominale massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) denominato «Yolo Group S.p.A. - Tasso Variabile 2025 - 2030».
<b>Regolamento del Prestito</b>	Indica il regolamento del Prestito.
<b>Regolamento 11971</b>	Indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Euronext Access Milan</b>	Indica il regolamento di gestione e funzionamento dell'Euronext Access Milan approvato da Borsa Italiana.
<b>Regolamento Intermediari</b>	Indica il regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.
<b>Regolamento Prospetto</b>	Indica il Regolamento (UE) n. 1129/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
<b>Soggetto Capofila</b>	Indica BPER Banca S.p.A.
<b>Soggetti Sottoscrittori Eligibile</b>	Indica i soggetti definiti come "Soggetti Finanziatori" nelle Disposizioni Operative, in quanto unici soggetti titolati a beneficiare della Garanzia, ossia: le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS.
<b>Tasso di Interesse</b>	Indica il tasso di interesse variabile nominale annuo applicabile alle Obbligazioni.
<b>Testo Unico della Finanza o TUF</b>	Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.
<b>Valore Nominale</b>	Indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuna Obbligazione pari ad Euro 100.000 (centomila/00).

## **1. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE**

### **1.1. Responsabili del Documento di Ammissione**

I soggetti indicati nella tabella che segue assumono la responsabilità – per le parti di rispettiva competenza e limitatamente ad esse – della completezza e della veridicità dei dati, delle informazioni e delle notizie contenuti nel Documento di Ammissione.

<b>Soggetto Responsabile</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Parti di Competenza</b>
Yolo Group S.p.A.	Emittente	Via della Moscova 12, Milano	Intero Documento di Ammissione

### **1.2. Dichiarazione di Responsabilità**

Yolo, in qualità di Emittente delle Obbligazioni dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **1.3. Relazioni e pareri di esperti**

Nel Documento di Ammissione non sono contenuti dichiarazioni o relazioni attribuiti a esperti, fatte salve le relazioni della società di revisione.

### **1.4. Informazioni provenienti da terzi**

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze.

L'Emittente conferma che tutte le informazioni riconducibili a soggetti terzi utilizzate nel Documento di Ammissione sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza della stessa o è in grado di accertare anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

### **1.5. Dichiarazione su completezza, coerenza e comprensibilità del Documento di Ammissione**

Yolo, in qualità di Emittente, attesta che il presente Documento di Ammissione è stato sottoposto a un adeguato riesame riguardo alla completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni incluse in esso.

## **2. FATTORI DI RISCHIO**

L'investimento nelle Obbligazioni oggetto del presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti di debito. Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione.

Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera e ai rischi connessi agli stessi possono essere reperite nella documentazione messa a disposizione dall'Emittente sul sito internet <https://yolo-insurance.com/site/investor-relations-governance/>.

### **2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI**

#### **2.1.1 Rischi connessi alla negoziazione, alla liquidità del mercato e alla possibile volatilità delle Obbligazioni**

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso l'Euronext Access Milan Segmento Professionale, riservato solo agli Investitori Professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento dell'Euronext Access Milan). Pertanto, anche l'Investitore Professionale che intenda disinvestire nelle Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui: *(i)* variazione dei tassi di interesse e di mercato ("rischio di tasso"); *(ii)* caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("rischio di liquidità"); *(iii)* variazione del merito creditizio dell'Emittente ("rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e *(iv)* commissioni e oneri ("rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata degli stessi. Nell'ipotesi in cui l'investitore decida di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione o di acquisto o al valore nominale delle Obbligazioni, potendo subire una rilevante perdita in conto capitale.

Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore, anche in maniera significativa, al loro prezzo di sottoscrizione e il ricavo di tale vendita potrebbe, quindi, essere inferiore, in maniera anche significativa, all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Posto che l'Euronext Access Milan Segmento Professionale è accessibile esclusivamente a Investitori Professionali, le Obbligazioni potranno essere cedute sul mercato esclusivamente in favore di investitori che rientrano nella suddetta categoria e che, in aggiunta, siano anche Soggetti Sottoscrittori Eligibile. Pertanto, non è possibile escludere che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Obbligazioni, con la conseguenza che gli investitori potrebbero incontrare delle difficoltà di vendita delle Obbligazioni.

#### **2.1.2 Rischio di tasso**

Gli investitori sono esposti al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni subisca variazioni nel corso della durata delle medesime. Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe subire, infatti, l'influenza di diversi fattori (quali, ad esempio, l'andamento della

volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, la durata residua delle Obbligazioni e il rating dell'Emittente), la maggior parte dei quali è al di fuori del controllo dell'Emittente.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si riflettono sui prezzi e sul rendimento delle Obbligazioni. Si segnala altresì che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

Gli investitori devono considerare che il tasso cedolare è determinato anche con riferimento al parametro di riferimento, per cui non vi è certezza sul livello e sulla dinamica del tasso applicato alle Obbligazioni. Inoltre, temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari potrebbero derivare da eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del parametro di riferimento (Euribor 6 Mesi). Pertanto, il prezzo delle Obbligazioni potrebbe subire delle variazioni.

### **2.1.3 Rischio connesso alla perdita della Garanzia del Fondo di Garanzia**

Il Prestito è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia (la "**Garanzia**") per un ammontare pari all'80% dell'importo nominale dello stesso, e quindi per un importo massimo pari a Euro 3.200.000, ai termini e alle condizioni delle Disposizioni Operative. Qualora dovesse venir meno l'efficacia della Garanzia o la stessa dovesse essere revocata, gli Obbligazionisti sarebbero esposti al rischio di credito esclusivo dell'Emittente, senza poter beneficiare della copertura offerta dal Fondo. Si evidenzia, in particolare, che il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali che siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile, i quali soltanto sono titolati a beneficiare della Garanzia e che - in caso di successiva circolazione delle Obbligazioni - non è consentito né opponibile all'Emittente e/o al Soggetto Capofila il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile come indicato al successivo paragrafo 5 "Restrizioni alla circolazione delle Obbligazioni".

Resta pertanto inteso che l'eventuale trasferimento delle Obbligazioni a soggetti diversi da Soggetti Sottoscrittori Eligibile in violazione delle predette "Restrizioni alla circolazione delle Obbligazioni" determinerà la mancata operatività e l'integrale perdita del beneficio della Garanzia per tutti gli Obbligazionisti.

Gli Obbligazionisti potranno apportare modifiche al piano di ammortamento del Prestito o altre modifiche sostanziali al Regolamento del Prestito indicate nelle Disposizioni Operative, solo qualora vi sia anche l'approvazione del Gestore del Fondo, a pena dell'inefficacia della Garanzia. Si segnala infine che le modalità di escussione della Garanzia e le tempistiche di pagamento sono disciplinate dalle Disposizioni Operative.

### **2.1.4 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente o di deterioramento del suo merito di credito. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario (ove questo esista) possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

### **2.1.5 Rischio connesso alla modifica dei termini e condizioni delle Obbligazioni senza il consenso di tutti i portatori**

Il Regolamento contiene norme che disciplinano la deliberazione da parte dell'assemblea degli obbligazionisti su argomenti di interesse di questi e che condizionano l'assunzione delle delibere al consenso di determinate maggioranze. Qualora validamente adottate, tali modifiche vincolano anche gli Obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti.

### **2.1.6 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente**

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio o consolidato dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere

significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

### **2.1.7 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico degli Obbligazionisti. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla Data del Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso degli Obbligazionisti.

Pertanto, l'investitore è soggetto al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni.

### **2.1.8 Rischio connesso al rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

Ai sensi del Regolamento le Obbligazioni possono essere anticipatamente rimborsate volontariamente dall'Emittente. In tal caso, gli Obbligazionisti potrebbero vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni medesime, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. Non vi è, inoltre, alcuna certezza che, in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire agli Obbligazionisti di reinvestire le somme percepite all'esito del rimborso anticipato a un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni anticipatamente rimborsate.

### **2.1.9 Rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi**

Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello degli Investitori Professionali, sottoscrittori delle Obbligazioni.

A tal riguardo si segnala che BPER Banca S.p.A. ricopre il ruolo di arranger e collocatore nell'ambito dell'emissione del Prestito nonché di listing sponsor in relazione all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato Euronext Access Milan Segmento Professionale ed è altresì Soggetto Capofila incaricato di tenere i rapporti con l'Emittente e con il Gestore del Fondo nell'ambito del procedimento di richiesta e ottenimento della Garanzia. BPER Banca S.p.A. ha inoltre concesso all'Emittente linee di credito in essere alla data del presente Documento di Ammissione e potrà eventualmente sottoscrivere quota parte delle Obbligazioni.

### 3. REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Per quanto concerne le informazioni riguardanti le Obbligazioni da ammettere alla negoziazione si riporta di seguito il regolamento del Prestito.

\*o\*o\*o\*

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**«Yolo Group S.p.A. – Tasso Variabile 2025 – 2030»**  
**DI NOMINALI MASSIMI EURO 4.000.000**  
**CODICE ISIN IT0005663825**

**Yolo Group S.p.A.**

Sede legale: Via della Moscova 12, 20121 Milano

Capitale Sociale: Euro 126.486,63 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano  
10043040962

R.E.A. MI-2500560

*Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

#### 1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Affiliato**” indica una persona o una entità che direttamente o indirettamente controlla, è controllata da, o è sotto comune controllo con, un'altra persona o entità, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).”

“**Agente dei Pagamenti**” indica BPER Banca S.p.A..

“**Agente di Calcolo**” indica LAS – Loan Agency Services S.r.l. nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” indica l'assemblea degli Obbligazionisti.

“**Azionista Significativo**” indica Simone Ranucci Brandimarte, Gianluca De Cobelli, Generali Italia S.p.A., Neva SGR S.p.A., Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Primo Capital SGR S.p.A., Smart4Tech S.p.A., Enablia S.p.A., IBL Banca S.p.A., Net Insurance S.p.A. o Banco Desio e della Brianza S.p.A., o loro Affiliato.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d'azienda e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno che riceverà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo. Tale bilancio sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Cambio di Controllo**” indica il verificarsi di ognuno dei seguenti eventi per effetto del quale:

- (a) un soggetto, diverso dagli Azionisti Significativi, venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione con diritto di voto pari almeno al 30% del capitale sociale dell'Emittente; o
- (b) il controllo dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., primo comma, numero 1, del codice civile, sia detenuto, direttamente o indirettamente, da uno o più Soggetti Sanzionati.

"**Codice Civile**" indica il codice civile italiano il cui testo è stato approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262.

"**Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza**" indica il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.

"**Covenant Finanziari**" si intendono i seguenti rapporti finanziari: PFN/EBITDA e PFN/PN.

"**Core Business**" indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente (ovvero di ciascuna società del Gruppo) che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell'Emittente (ovvero di ciascuna società del Gruppo).

"**Data di Calcolo**" indica il 31 dicembre di ciascun anno.

"**Data di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 (*Data di Emissione e di Godimento*).

"**Data di Godimento**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 (*Data di Emissione e di Godimento*).

"**Data di Osservazione**" indica il secondo Giorno Lavorativo precedente la data di inizio di ciascun Periodo di Interessi.

"**Data di Pagamento**" significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

"**Data di Rimborso Anticipato**" indica a seconda dei casi (i) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) ovvero (ii) la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato inviata dall'Emittente agli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

"**Data di Scadenza**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (*Durata*).

"**Data di Verifica**" indica la data che cade entro il 30° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del Bilancio Consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione (che non potrà in ogni caso essere successiva al 30 giugno di ciascun anno), a partire dal Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2025 per quanto concerne il covenant PFN/PN e dal Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2026 per quanto concerne il covenant PFN/EBITDA, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

"**Dichiarazione sui Covenant**" indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

"**Disposizioni Operative**" indica le disposizioni operative del Fondo di Garanzia attualmente in vigore, così come modificate e/o integrate per effetto del Decreto Liquidità.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2025 del Codice Civile:

- a) (+) il Valore della produzione di cui alla lettera A);
- b) (-) i Costi della produzione di cui alla lettera B);
- c) (+) gli Ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10 della lettera B), composto dalle seguenti voci:
  - a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- d) (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B);
- e) (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

Ai fini del calcolo dell’EBITDA dovrà essere considerato l’EBITDA delle società o dei rami d’azienda eventualmente acquisiti, come determinato dalle risultanze contabili su base 12 (dodici) mesi (c.d. “**EBITDA Pro-forma**”).

“**Emittente**” indica Yolo Group S.p.A., con sede in Milano, Via della Moscova 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA MI-2500560, codice fiscale e partita IVA n. 10043040962.

“**Euribor**” indica, per ciascun Periodo di Interessi, il tasso EURIBOR a (sei) 6 mesi (su base 360 giorni, quale rilevato alle ore 11:00 (CET) della Data di Rilevazione - sotto la supervisione dell’*Euribor Panel Steering Committee* - da EMMI (*European Money Markets Institute*) (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione di EMMI) per il Periodo di Interessi corrispondente, e pubblicato, di norma, su “Il Sole 24 Ore” ed altri fonti di informazione finanziaria (quali, ad esempio, Reuters o Bloomberg) arrotondato allo 0,05% superiore. Resta inteso che, nel caso in cui il valore dell’Euribor fosse negativo lo stesso si considererà convenzionalmente pari a 0 (zero).

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento, fatto o circostanza, le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente e/o del Gruppo, a livello consolidato, in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Fondo di Garanzia**” indica il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attivabile ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Liquidità.

“**Gestore del Fondo**” indica MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e di Roma ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi

salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente e/a altre società del Gruppo sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

- b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento a prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 8 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” si intendono i fondi mobiliari chiusi, gli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i soggetti autorizzati all'esercizio di attività di negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, le imprese di assicurazione, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari, gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 T.U.B..

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

“**Margine**” indica, a decorrere dalla Data di Emissione, il 5,75% (cinque virgola settanta cinque per cento) per anno.

“**Monte Titoli**” o “**Euronext Securities Milan**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Nuovi Titoli**” ha il significato di cui all'Articolo 18 (*Nuovi Titoli*).

“**Parametro Interpolato**” indica, in relazione all'Euribor 6 Mesi, il tasso (arrotondato alla terza cifra decimale) che risulta dall'interpolazione su base lineare tra:

- (a) l'Euribor per il periodo più lungo per il quale sia disponibile di durata inferiore al Periodo di Interessi rilevante; e
- (b) l'Euribor per il periodo più breve per il quale sia disponibile di durata superiore al Periodo di Interessi rilevante,

ciascuno come risultante alle ore 11.00 CET (ora dell'Europa Centrale) alla Data di Osservazione sulla pagina EURIBOR01 di Reuters.

“**Parametro Storico**” indica l'Euribor 6 Mesi rilevato alla data più prossima alla Data di Osservazione del Periodo di Interessi rilevante.

“**Patrimonio Netto**” o “**PN**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, la somma algebrica di tutte le voci incluse nella lettera A) Patrimonio netto della sezione “passivo” di cui all'articolo 2424 del Codice Civile

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” o “**Obbligazionisti**” indica, complessivamente, i soggetti portatori dei Titoli e “**Portatore dei Titoli**” o “**Obbligazionista**” indica ciascuno di essi.

“**Posizione Finanziaria Netta**” o “**PFN**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, la somma algebrica delle seguenti voci di Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile.

1. (+) voci iscritte alla lettera D) del “passivo” dello Stato Patrimoniale:
  - a. 1 – Obbligazioni;
  - b. 2 – Obbligazioni convertibili;
  - c. 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
  - d. 4 -Debiti verso banche;
  - e. 5 – Debiti verso altri finanziatori (con esclusione dei finanziamenti soci subordinati e postergati);
  - f. 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
  - g. 10 – Debiti verso imprese collegate (per la quota parte di natura finanziaria);
  - h. 11 – Debiti verso controllanti (per la quota parte di natura finanziaria);
  - i. 14 – Altri debiti (per la quota parte di natura finanziaria);
2. (-) voci iscritte alla lettera C) dell’“attivo” di Stato Patrimoniale:
  - a. IV – Disponibilità liquide;
  - b. III numero 6) – Altri titoli per la quota parte relativa ad investimenti di temporanee eccedenze di cassa;
  - c. II numeri da 1 a 5) – Crediti per la quota parte di natura finanziaria;
3. (-) voci iscritte alla lettera B) dell’“attivo” di Stato Patrimoniale:
  - a. III numero 3) – Altri titoli per la quota parte di natura finanziaria.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 31 gennaio 2026.

“**Rappresentante Comune degli Obbligazionisti**” ovvero “**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, tempo per tempo vigente, in materia di intermediari.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il Provvedimento in materia di “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018.

“**Società di Revisione**” indica Deloitte&Touche S.p.A. o altra *big four* (i.e. PricewaterhouseCoopers, KPMG ed EY), BDO Italia S.p.A., ovvero, previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, qualsiasi altra società di revisione.

“**Soggetto**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Soggetto Capofila**” indica BPER Banca S.p.A..

“**Soggetto Sanzionato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Soggetti Sottoscrittori Eligibile**” indica i soggetti definiti come “Soggetti Finanziatori” nelle Disposizioni Operative, in quanto unici soggetti titolati a beneficiare della Garanzia.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 8 (*Interessi*).

“**Tasso di Interesse Periodale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 8 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli*).

**Valore Nominale Unitario Residuo** indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, l’ammontare in linea capitale non ancora rimborsato alla data di riferimento.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

(a) i Vincoli Esistenti;

(b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione ed entro l’importo massimo complessivo di Euro 4.000.000,00, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;

(c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi di oltre il 100% l’ammontare del finanziamento che garantiscono;

(d) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

(e) le garanzie personali (a titolo esemplificativo fideiussioni, garanzie a prima richiesta, lettere di patronage) di natura commerciale, funzionali allo svolgimento del *Core Business*, non a supporto dell’Indebitamento Finanziario;

(f) le garanzie personali (a titolo esemplificativo fideiussioni, garanzie a prima richiesta, lettere di patronage) emesse in favore delle società controllate dall’Emittente a garanzia dell’Indebitamento Finanziario assunto dalle società controllate dall’Emittente.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli relativi all’Emittente ed al Gruppo elencati nell’Allegato B.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente o delle altre società del Gruppo, a seconda del caso, qualsiasi garanzia personale, fideiussione (anche assicurativa), manleva o simile impegno di garanzia e lettere di patronage e simili, (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

## **2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) denominato «Yolo Group S.p.A. – Tasso Variabile 2025 – 2030», è costituito da massimo n. 40 (quaranta) obbligazioni al portatore e in forma dematerializzata (i "Titoli") del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila/00) ciascuna di taglio non frazionabile (il "Valore Nominale"). Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18 ("Nuovi Titoli"), alla Data di Emissione sono stati emessi n. 22 (ventidue) Titoli per un ammontare complessivo pari a Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* del TUF.

Il Prestito è stato ammesso all'intervento del Fondo di Garanzia (la "Garanzia") e, pertanto, beneficia della Garanzia per un ammontare pari all'80% dell'importo nominale dello stesso e quindi per un importo massimo pari a Euro 3.200.000, ai termini e alle condizioni delle Disposizioni Operative.

Il Soggetto Capofila è il soggetto incaricato di tenere i rapporti con l'Emittente e con il Gestore del Fondo, avendo curato – anche per conto dei Soggetti Sottoscrittori Eligibile – il procedimento di richiesta e ottenimento della Garanzia. Il Soggetto Capofila si occuperà inoltre, *inter alia*, delle comunicazioni periodiche al Gestore del Fondo e, all'occorrenza, dell'attivazione dell'eventuale richiesta di escussione della Garanzia, in conformità con le previsioni delle Disposizioni Operative.

Il Soggetto Capofila, in esecuzione del relativo incarico, su richiesta scritta degli Obbligazionisti comunicherà le informazioni rilevanti ricevute dal Gestore del Fondo e/o dall'Emittente in relazione alla Garanzia, nei limiti delle informazioni effettivamente ricevute e disponibili, fermo restando che il Soggetto Capofila non assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, completezza, tempestività e veridicità di tali informazioni, e non è tenuto ad effettuare verifiche di merito su tali informazioni né a svolgere alcuna attività di monitoraggio attivo della Garanzia.

Resta inteso che nessuna responsabilità potrà essere imputabile al Soggetto Capofila in relazione all'assunzione e allo svolgimento del relativo incarico ed al perfezionamento delle attività che ne derivano, salvo il caso di dolo o colpa grave del Soggetto Capofila.

### **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali che siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile, i quali potranno beneficiare della Garanzia.

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente e/o al Soggetto Capofila il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile.

L'eventuale trasferimento dei Titoli a soggetti diversi da Soggetti Sottoscrittori Eligibile in violazione dei limiti alla sottoscrizione e circolazione dei Titoli di cui al presente paragrafo 3, determinerà pertanto la mancata operatività e l'integrale perdita del beneficio della Garanzia per tutti gli Obbligazionisti.

Resta inteso che in caso di trasferimento dei Titoli a soggetti diversi dai Soggetti Sottoscrittori Eligibile, né l'Emittente né il Soggetto Capofila potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili - salvo dolo o colpa grave - per la mancata operatività e l'integrale perdita del beneficio della Garanzia per tutti gli Obbligazionisti.

In caso di successiva circolazione troverà applicazione quanto indicato ai successivi Articoli 23 (*Identificazione degli Obbligazionisti*) e 24 (*Varie*).

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni, ivi incluse le disposizioni in materia antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007.

#### **4. Uso dei proventi**

I proventi derivanti dall'Emissione saranno impiegati dall'Emittente per supportare il programma di investimenti finalizzato allo sviluppo di sistemi tecnologici, esclusivi e proprietari, allo sviluppo digitale di nuovi prodotti assicurativi e conseguentemente allo sviluppo di nuove partnership strategiche.

#### **5. Prezzo di emissione**

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale.

#### **6. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso in data 31 luglio 2025 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**"). Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8 (*Interessi*).

#### **7. Durata**

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) e nel successivo Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito ha una durata sino al 31 luglio 2030 (la "**Data di Scadenza**").

#### **8. Interessi**

I Titoli sono fruttiferi di Interessi a decorrere dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) o Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), al tasso variabile nominale pari all'Euribor maggiorato del Margine (di seguito, il "**Tasso di Interesse**").

Il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi (di seguito il "**Tasso di Interesse Periodale**") verrà determinato dall'Agente di Calcolo secondo la convenzione *Actual/360*, moltiplicando il Tasso di Interesse applicabile per il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi e dividendo il prodotto per 360, con arrotondamento allo 0,001% più vicino o, in caso di equidistanza, al terzo decimale inferiore.

L'importo di ciascuna cedola di Interessi da corrispondere ad ogni Data di Pagamento (come di seguito definita) con riferimento a ciascuna Obbligazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale Unitario Residuo per il Tasso di Interesse Periodale.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) o dell'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato.

Qualora una Data di Pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data. Tale eventuale spostamento non comporterà modifiche al Periodo di Interessi, il riconoscimento di ulteriori Interessi agli Obbligazionisti e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – Unadjusted*).

Non appena possibile (e in ogni caso non più tardi della chiusura dell'attività lavorativa nella relativa Data di Calcolo), l'Emittente (o l'Agente di Calcolo per suo conto) farà sì che l'Importo a Titolo di Interesse per ciascuna Obbligazione con riferimento al relativo Periodo di Interessi e la Data di Pagamento relativa a ciascuno di tale Importo a Titolo di Interesse, siano notificati a Monte Titoli.

#### *8.1. Indisponibilità dell'Euribor*

- (a) Qualora a una Data di Osservazione l'Euribor non sia disponibile e, ove previsto, non sia stato ancora individuato entro tale data un parametro alternativo ai sensi del paragrafo (b) che segue, il parametro applicabile ai fini del calcolo del Tasso di Interesse sarà il Parametro Interpolato per un periodo di durata pari a tale Periodo di Interessi o, nel caso in cui non sia possibile individuare il Parametro Interpolato, il Parametro Storico.
- (b) Nel caso in cui:
  - (i) l'Euribor non sia rilevato per due successive Date di Osservazione; oppure
  - (ii) l'ente che amministra l'Euribor comunichi la cancellazione definitiva, o a tempo indeterminato, della rilevazione dell'Euribor,

l'Emittente si impegna a negoziare in buona fede e concordare con i Portatori dei Titoli, tenendo in considerazione la normativa e le migliori prassi di mercato vigenti per l'individuazione dei tassi di interesse variabili nei mercati dei capitali, un parametro sostitutivo all'Euribor tale da lasciare sostanzialmente inalterato l'assetto degli interessi economici previsto dal presente Regolamento.

#### *8.2. Interessi moratori*

Qualora a una Data di Pagamento ovvero a qualsiasi altra data di pagamento prevista dal presente Regolamento l'Emittente non proceda al pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute ai sensi del presente Regolamento, su tali somme dovute e non pagate matureranno interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile maggiorato del 2% (due per cento) annuo (il "**Tasso di Mora**").

#### *8.3. Limite legale al tasso di interesse*

Qualora la remunerazione dell'investimento nel Prestito dovesse eccedere il limite massimo consentito dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 (*Disposizioni in materia di usura*), come successivamente modificata e/o integrata), tale importo si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo tempo per tempo consentito dalla citata normativa.

### **9. Rimborso**

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) o nel successivo Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà di tipo *amortising* con preammortamento sino alla Data di Pagamento del 31 gennaio 2027 e verrà rimborsato alla pari in rate semestrali a partire dalla Data di Pagamento che cadrà il 31 luglio 2027 e, successivamente, ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento del Prestito.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

#### **10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti**

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

- (i) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
- (ii) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un Cambio di Controllo.
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*);
- (iv) **Mancato rispetto dei Covenant Finanziari:** mancato rispetto da parte dell'Emittente a ciascuna Data di Verifica di uno o entrambi i Covenant Finanziari previsti all'interno dell'Articolo 13 (vi) (*Impegni dell'Emittente*);
- (v) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:**
  - (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 41 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; e/o
  - (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; e/o
  - (c) il deposito da parte dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 44 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 40 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza; e/o
  - (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 56 e, ove applicabile, 284 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza; e/o
  - (e) l'avvio successivamente alla Data di Emissione da parte dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria (anche parziale del debito, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 57, 60 e 61 e, ove applicabile, ex art. 284 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza ovvero all'articolo 56 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
  - (f) il verificarsi in capo all'Emittente e/o ad una qualsiasi delle società del Gruppo di una situazione di cui agli articoli 2446 e/o 2482-bis del Codice Civile (ove non curati ai sensi del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) paragrafo (vi)) ovvero agli articoli 2447 e/o 2482-ter del Codice Civile;
- (vi) **Sentenze e altri provvedimenti:** siano rese nei confronti dell'Emittente e/o nei confronti di qualsiasi società del Gruppo una o più sentenze, decreti, ordinanze o

altri provvedimenti di condanna che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(vii) **Procedimenti di esecuzione:**

- (a) l'esecuzione da parte di creditori dell'Emittente e/o di creditori di una qualsiasi delle società del Gruppo di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo, ovvero l'avvio di una o più procedure esecutive su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o delle società del Gruppo nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (b) fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente e/o di una società del Gruppo ovvero avente a oggetto i Beni di alcuno dei predetti soggetti nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (c) in sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (d) vengano elevati protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, nei confronti dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(viii) **Liquidazione o cessazione dell'attività:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o delle società del Gruppo con la quale si approvi:

- a) la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo; ovvero
- b) la cessazione e/o la modifica sostanziale del Core Business dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo.

(ix) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divengano invalidi, illegittimi, ovvero cessino di essere efficaci o eseguibili;

(x) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;

(xi) **Certificazione dei Bilanci:** il revisore legale o, a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (incluso), la Società di Revisione incaricata della revisione del Bilancio d'esercizio o del Bilancio Consolidato dell'Emittente non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero rilasci un giudizio negativo, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;

(xii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;

(xiii) **Sanzioni:**

- (i) l'Emittente e/o altra società dalla stessa controllata od i loro rispettivi amministratori, dirigenti o dipendenti, siano un individuo od un ente (un "Soggetto") che è, od è posseduto o controllato da Soggetti che sono:

(a) destinatari, direttamente o indirettamente, di qualsiasi Sanzione (“**Soggetti Sanzionati**”); o

(b) costituiti o residenti in una nazione od in un territorio che è, od il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in termini ampi i rapporti con tale nazione, territorio o governo (inclusi a titolo indicativo e non esaustivo Venezuela, Cuba, Sudan, Sud Sudan, Russia, Bielorussia, la regione del Donbass, le regioni del Donetsk e del Lugansk in Ucraina, la città di Sebastopoli, la regione della Crimea, Iran, Corea del Nord, e Siria);

oppure

(ii) l’Emittente e/o altra società dalla stessa controllata siano assoggettati a Sanzioni che prevedono il congelamento di fondi e risorse economiche o altri divieti di prosecuzione del finanziamento in giurisdizioni applicabili o nell’ambito della giurisdizione statunitense.

(xiv) **Perdita delle autorizzazioni:** la perdita od il mancato rinnovo da parte delle competenti autorità delle autorizzazioni, brevetti, permessi o licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *core business* dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata Rilevante che possa determinare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xv) **Perdita della Garanzia:** l’inefficacia o la revoca della Garanzia, tranne che per effetto di azione imputabile direttamente agli Obbligazionisti;

(xvi) **Delisting:** l’adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione dei Titoli dalle negoziazioni su Euronext Access Milan.

Fatto salvo quanto di seguito previsto, al verificarsi di un Evento Rilevante, l’Assemblea dei Portatori dei Titoli avrà la facoltà di deliberare (a) l’invio all’Emittente della richiesta di rimborso anticipato totale (“**Richiesta di Rimborso Anticipato**”) secondo i termini previsti nel successivo paragrafo, ovvero (b) la rinuncia al rimborso anticipato dei Titoli, ovvero (c) la rinuncia al rimborso anticipato dei Titoli condizionatamente all’accettazione da parte dell’Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

La Richiesta di Rimborso Anticipato dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo [yologroup@legalmail.it](mailto:yologroup@legalmail.it) almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato. Tale richiesta dovrà contenere l’indicazione specifica (i) dell’evento che abbia determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

L’Emittente si impegna a comunicare prontamente all’Agente dei Pagamenti e all’Agente di Calcolo e a Borsa Italiana l’avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, dando specifica indicazione della Data di Rimborso Anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

L’Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC [yologroup@legalmail.it](mailto:yologroup@legalmail.it), restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente l’invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Tutte le somme dovute dall’Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

## **11. Rimborso anticipato a favore dell’Emittente**

L’Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con le Date di Pagamento e a partire da quella che cade il 31 luglio 2027 (inclusa), al rimborso anticipato integrale dei Titoli. Il rimborso avverrà:

- (i) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale del Prestito qualora la facoltà di rimborso venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 luglio 2027 (inclusa) e il 31 gennaio 2028 (inclusa);
- (ii) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale del Prestito qualora la facoltà di rimborso venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 luglio 2028 (inclusa) e il 31 gennaio 2029 (inclusa);
- (iii) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale del Prestito qualora la facoltà di rimborso venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 luglio 2029 (inclusa) e il 31 gennaio 2030 (inclusa).

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso all'Agente dei Pagamenti, all'Agente di Calcolo e agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ove nominato) e a Borsa Italiana da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi sia a mezzo PEC sia a mezzo del circuito Monte Titoli, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

## **12. Status dei Titoli**

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## **13. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti:

- (i) non costituire alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (ii) non cessare né modificare significativamente il Core Business del Gruppo;
- (iii) non realizzare investimenti (i) in attività non collegate e non rientranti nel Core Business e/o (ii) in settori non etici e in sistemi d'arma;
- (iv) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente e/o delle controllate salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (v) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 24 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:
  - a) entro 90 (novanta) giorni dal termine di ciascun semestre di riferimento, la situazione economica-patrimoniale del Gruppo aggiornati alla data del 30 giugno immediatamente precedente;
  - b) entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
    - Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
    - relazione della Società di Revisione relativa al Bilancio ed al Bilancio Consolidato;
    - relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio;

c) entro ciascuna Data di Verifica la Dichiarazione sui Covenant.

- (vi) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio Consolidato alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, siano sempre rispettati i seguenti Covenant Finanziari:

	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
PFN/EBITDA	-	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
PFN/PN	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0

- (vii) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (viii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo (ivi inclusa l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato di prestiti obbligazionari da esso emessi diversi dai Titoli con l'indicazione specifica, ove disponibile all'Emittente (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato di tali prestiti e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato) nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (ix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;
- (x) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xi) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 12 (*Status dei Titoli*) che precede, fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xiii) comunicare prontamente, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuta conoscenza, ai Portatori dei Titoli (o al Rappresentante Comune laddove nominato) la minaccia o l'instaurazione di qualsiasi contenzioso, arbitrato, procedimento amministrativo, tributario e/o di qualsiasi altra natura in atto, minacciato per iscritto o pendente nei propri confronti e/o nei confronti di altre società del Gruppo che possa o potrebbe determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente - e/o degli impegni in capo alle eventuali società del Gruppo, a seconda del caso - ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;

- (xv) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xvi) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xvii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere, e di fare in modo di far mantenere, in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi e le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business dell'Emittente, e dell'eventuale Gruppo, così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xviii) rispettare, e fare in modo che le eventuali società del Gruppo rispettino, sotto ogni aspetto tutte le leggi cui possano essere soggette, laddove il mancato rispetto possa determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo;
- (xix) nell'ipotesi di adozione di principi contabili differenti dai principi contabili in base ai quali il Bilancio è redatto alla Data di Emissione, a negoziare in buona fede e concordare con i Portatori dei Titoli o il Rappresentante Comune (ove nominato) le modifiche ai *Covenant Finanziari* e/o alle relative definizioni che si rendano necessarie e/o opportune al fine di evitare che il mutamento dei principi contabili comporti una variazione dei limiti sottesi ai *Covenant Finanziari* originariamente concordati.
- (xx) non utilizzare, prestare o rendere disponibili, direttamente od indirettamente, i proventi del Prestito a favore di un Soggetto Sanzionato; (ii) far sì che nessun Soggetto Sanzionato possa vantare diritti di qualsiasi genere sugli importi corrisposti dall'Emittente a favore dei Portatori dei Titoli e a non utilizzare eventuali proventi derivanti dai rapporti intercorsi con Soggetti Sanzionati al fine di effettuare pagamenti ai Portatori dei Titoli; e (iii) non utilizzare, prestare o rendere disponibili, direttamente od indirettamente, i proventi del Prestito per l'acquisto, il finanziamento, l'investimento, né per qualsiasi altra forma di supporto finanziario relativa a beni, tecnologie, settori o attività che in qualsiasi modo determinino la violazione di qualsivoglia Sanzione, o in qualsiasi altro modo, che abbia quale conseguenza la violazione di Sanzioni da parte di un soggetto;
- (xxi) senza pregiudizio per quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, come successivamente modificato e integrato, si impegna a non diventare, e a far sì che ciascuna società controllata, i propri amministratori o direttori e quelli di ciascuna società controllata, alcuna società partecipata da o collegata all'Emittente e alcun dipendente o agente dell'Emittente non (i) diventino Soggetti Sanzionati o (ii) vengano localizzati, costituiti o residenti in un Paese Sanzionato;
- (xxii) (a) rispettare e far sì che le eventuali società controllate (ivi inclusi i relativi agenti, amministratori, dipendenti o funzionari) tutti i requisiti di "*know your customer*" richiesti dai Portatori dei Titoli, nonché le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le Direttive Europee in materia di antiriciclaggio, la Normativa Antiriciclaggio e la Normativa Anti Corruzione); e (b) fornire ai Portatori dei Titoli o al Rappresentante Comune, ove nominato, tutti gli ulteriori documenti ed informazioni necessarie o utili ai fini del rispetto delle procedure di "*know your customer*" richiesti da ciascun Portatore dei Titoli e del relativo aggiornamento tempo per tempo nonché per finalità di monitoraggio;
- (xxiii) senza il preventivo consenso scritto degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune, ove nominato, a non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni su Euronext Access Milan (cd. *delisting*), e fare tutto quanto ragionevolmente possibile per far sì che non vi sia tale esclusione;

(xxiv) a porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione su Euronext Access Milan ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento dell'Euronext Access Milan, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni su Euronext Access Milan per decisione di Borsa Italiana;

(xxv) a comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su Euronext Access Milan su decisione di Borsa Italiana.

#### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente dall'Agente dei Pagamenti attraverso Monte Titoli.

#### **15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 21 luglio 2025, atto a rogito del Notaio Mathias Bastrenta, repertorio n. 12.383, raccolta n. 6.640, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Lodi Monza Brianza in data 25 luglio 2025.

#### **16. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### **17. Ammissione a quotazione**

L'Emittente presenterà a Borsa Italiana domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il mercato Euronext Access Milan. La decisione di Borsa Italiana in merito all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni, sulla base del documento di ammissione alla negoziazione del 30 luglio 2025 e la data di inizio delle negoziazioni sul mercato Euronext Access Milan, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi dell'articolo 224.3 del Regolamento Euronext Access Milan adottato da Borsa Italiana in data 24 febbraio 2025, come di volta in volta modificato (il "**Regolamento Euronext Access Milan**").

#### **18. Nuovi Titoli**

Entro il 30 giugno 2026, l'Emittente ha la facoltà, senza alcuna autorizzazione da parte dei Portatori dei Titoli o di terzi, di emettere, in una o più *tranches*, ulteriori titoli fino a un importo massimo di Euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila/00) aventi le medesime caratteristiche dei Titoli e soggetti alle previsioni del presente Regolamento del Prestito (di seguito i "**Nuovi Titoli**"), aumentando, in tal modo, il valore nominale del Prestito, fino ad un massimo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00). Resta inteso che i Nuovi Titoli saranno a tutti gli effetti fungibili con i Titoli già emessi e in circolazione e formeranno con essi un'unica serie e dovranno essere emessi con modalità tali da permettere tale fungibilità.

Il prezzo di emissione dei Nuovi Titoli sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) dei Nuovi Titoli, ovvero al valore che l'Emittente e i

relativi sottoscrittori determineranno, tenendo conto che lo stesso dovrà permettere la piena fungibilità degli stessi.

L'Emittente provvederà, di volta in volta, a comunicare ai Portatori dei Titoli, all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti le emissioni di Nuovi Titoli, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data prevista per l'emissione dei Nuovi Titoli.

Ai fini e per gli effetti del Regolamento del Prestito, ove non si desuma diversamente dal contesto, con il termine Titoli si intende riferito anche ai Nuovi Titoli.

#### **19. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

#### **20. Agente di calcolo e pagamento**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente di Calcolo e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dall'Agente dei Pagamenti. L'eventuale mutamento dell'Agente dei Pagamenti sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

#### **21. Assemblea degli Obbligazionisti**

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi nell'Assemblea degli Obbligazionisti.

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi delle obbligazioni emesse e non estinte:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune degli Obbligazionisti**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito ovvero del presente Regolamento del Prestito;
- (c) sulla proposta di amministrazione controllata e concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

#### **22. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

### **23. Identificazione degli Obbligazionisti**

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l'Emittente, ovvero il Soggetto Capofila, a ciò debitamente autorizzato per tutta la durata del Prestito Obbligazionario dall'Emittente, al fine di effettuare le comunicazioni richieste dal Gestore del Fondo, potranno procedere, in qualsiasi momento e con oneri a carico dell'Emittente, all'identificazione degli Obbligazionisti richiedendo (i) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (ii) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta anche su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2, del Codice Civile, e i relativi costi (salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente) sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

Per consentire al Soggetto Capofila di adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo a qualsiasi fine in relazione alla Garanzia, ad ogni trasferimento delle Obbligazioni, anche tramite operazioni over the counter, gli Obbligazionisti saranno tenuti a comunicare entrambi (e per tali si intendono sia i soggetti che vendono le Obbligazioni che quelli che le acquistano) senza indugio all'Emittente e al Soggetto Capofila, agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al successivo Articolo 24 (*Varie*), l'ammontare delle Obbligazioni trasferite e i dati identificativi dei rispettivi Obbligazionisti.

Ai fini di quanto sopra, gli Obbligazionisti rinunciano espressamente a quanto previsto in loro favore dall'articolo 48, comma 5, del Regolamento sulla Gestione Accentrata.

### **24. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente e del Soggetto Capofila agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante invio tramite PEC agli indirizzi forniti dagli Obbligazionisti all'Emittente e al Soggetto Capofila e/o per il tramite di Monte Titoli, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato Euronext Access Milan e della relativa normativa applicabile. Fermo restando che le comunicazioni al Soggetto Capofila dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo PEC, ogni comunicazione dell'Emittente si intendono in ogni caso regolarmente effettuate agli Obbligazionisti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente. Ove nominato tutte le comunicazioni con gli Obbligazionisti potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, o del Soggetto Capofila all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [yologroup@legalmail.it](mailto:yologroup@legalmail.it). Qualunque comunicazione al Soggetto Capofila dovrà essere effettuata, anche mediante posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi: [ib@pec.gruppobper.it](mailto:ib@pec.gruppobper.it) e [dcm@bper.it](mailto:dcm@bper.it). L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ove nominato, e al Soggetto Capofila qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate: (i) nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dalle Disposizioni Operative e (ii) nei documenti richiamati dal presente Regolamento del Prestito, tra cui la Garanzia.

In particolare, la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione (a) del ruolo di BPER Banca S.p.A. quale Soggetto Capofila e (b) del fatto che il Soggetto Capofila è il soggetto che manterrà i rapporti con l'Emittente e con il Gestore

del Fondo, anche ai sensi di quanto previsto all'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*) del presente Regolamento del Prestito, e che adempierà agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 23 (*Identificazione degli Obbligazionisti*).

Gli Obbligazionisti consentono espressamente e autorizzano l'intermediario presso Monte Titoli presso il quale sono depositate volta per volta le Obbligazioni da ciascuno di essi rispettivamente detenute a comunicare senza indugio al Soggetto Capofila, dietro richiesta, i propri dati identificativi e tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 23 (*Identificazione degli Obbligazionisti*). Il Soggetto Capofila non sarà tenuto a indagare circa la completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni di volta a volta ricevute.

**ALLEGATO A****PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

Data di Pagamento	Rata capitale (n.)	% di rimborso quota capitale per singola Obbligazione	Valore rimborsato quota capitale singola Obbligazione	Valore nominale residuo singola Obbligazione
31 gennaio 2026	-	0,00%	-	100.000,00
31 luglio 2026	-	0,00%	-	100.000,00
31 gennaio 2027	-	0,00%	-	100.000,00
31 luglio 2027	1	14,25%	14.250,00	85.750,00
31 gennaio 2028	2	14,25%	14.250,00	71.500,00
31 luglio 2028	3	14,25%	14.250,00	57.250,00
31 gennaio 2029	4	14,25%	14.250,00	43.000,00
31 luglio 2029	5	14,25%	14.250,00	28.750,00
31 gennaio 2030	6	14,25%	14.250,00	14.500,00
31 luglio 2030	7	14,50%	14.500,00	-

**ALLEGATO B**  
**VINCOLI ESISTENTI**

Alla Data di Emissione non vi sono Vincoli.

## **4. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ**

### **4.1. Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente presenterà presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sull'Euronext Access Milan Segmento Professionale.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'Euronext Access Milan Segmento Professionale, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso.

### **4.2. Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**

Alla Data del Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dall'Euronext Access Milan Segmento Professionale.

### **4.3. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario**

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Euronext Securities Milan.

### **4.4. Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

## **5. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali che siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile, i quali soltanto potranno beneficiare della Garanzia.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni - non è consentito né opponibile all'Emittente e/o al Soggetto Capofila il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile.

Resta pertanto inteso che l'eventuale trasferimento delle Obbligazioni a soggetti diversi da Soggetti Sottoscrittori Eligibile in violazione delle "Restrizioni alla circolazione delle Obbligazioni" di cui al presente paragrafo 5, determinerà la mancata operatività e l'integrale perdita del beneficio della Garanzia per tutti gli Obbligazionisti.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF e del Regolamento Prospetto.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.